

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1983

Disciplina della violazione del segreto istruttorio concernente la comunicazione giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'introduzione dell'avviso di procedimento, per la prima volta da noi proposta nel 1947, fu attuata con l'articolo 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932. Avendo l'istituto subito la grave degenerazione di trasformarsi da strumento di garanzia difensiva in mezzo persecutorio e diffamatorio per la frequente inosservanza del segreto istruttorio (non di rado compiuta proprio da quelli che ne avrebbero dovuto essere i tutori), si tentò con la modificazione del nome in comunicazione giudiziaria (legge 15 dicembre 1972, n. 773) di stroncare la distorsione; ma il rimedio si è dimostrato del tutto insufficiente.

Poichè in un regime democratico ispirato alla presunzione d'innocenza ed alla tutela della personalità umana non può persistere un così grave fenomeno, che talora si degrada ad un vero e proprio linciaggio morale, è necessario ed urgente operare sulle norme concernenti il segreto istruttorio.

L'articolo 684 del codice penale è insufficiente. Occorre, ad avviso del proponente il

presente disegno di legge, introdurre due commi aggiuntivi diretti:

1) a negare ogni rilevanza sia alla fonte dell'informazione (che — come si è detto — spesso è nell'ambiente dell'ufficio giudiziario) sia allo scopo della pubblicazione (escludere cioè il cosiddetto diritto all'informazione, che in certa dottrina e nella giurisprudenza è stato dilatato in modo tale da schiacciare il più fondamentale diritto del cittadino alla propria incolumità morale);

2) a coinvolgere nella responsabilità penale sia chi fornisce l'informazione, sia chiunque diffonde la notizia della comunicazione giudiziaria, che sono di regola il giornalista ed il responsabile di altri mezzi di informazione, come la radio e la televisione;

3) per l'inosservanza del segreto concernente la comunicazione giudiziaria stabilire una pena molto più grave di quella comminata per la violazione del segreto giudiziario in genere dall'articolo 684 del codice penale, sia pure nella diversa misura fissata dall'articolo 45 della legge di depenalizzazione (24 novembre 1981, n. 689).

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

All'articolo 684 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

« Se la pubblicazione riguarda in tutto o in parte la comunicazione giudiziaria, da qualunque fonte provenga o a qualsiasi fine venga fatta, l'autore di essa è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

La stessa pena si applica a chi fornisce l'informazione concernente in tutto o in parte la comunicazione giudiziaria nonchè a chiunque diffonda ulteriormente la notizia ».